

Capitolo 94. Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (legge 11 aprile 1886, n. 3798), lire 2,000,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinchia.

Pinchia. Il concorso dello Stato nelle spese dei Comuni per l'istruzione elementare è specialmente destinato a quei Comuni i quali manifestamente non sono in grado da per sé stessi di sopperire alle spese per l'istruzione elementare. Quindi io raccomanderei all'onorevole ministro che, nello assegnare questi sussidi, si attenesse scrupolosamente al criterio cui evidentemente si ispirava la legge. Ma vi è un altro modo di concorso dello Stato a favore dei Comuni per le spese della istruzione elementare; e consiste nell'esercitare la dovuta azione affinché i Comuni facciano il loro dovere verso gli insegnanti e paghino ai maestri gli stipendi che loro sono dovuti.

Altri colleghi tratteranno con maggior larghezza la questione; per esempio in quanto possa riferirsi al municipio di Palermo e alle maestre. Il municipio di Palermo nominò alcune maestre a norma dei regolamenti, assegnandole alle classi maschili; ma quando si trattò di dar loro lo stipendio, non volle assegnare quello che il regolamento imponeva come ad insegnanti di scuole maschili. La questione è venuta a Roma ed ha trovato, bisogna dirlo, scarso ed oscillante appoggio da parte di tutte le autorità, non però da parte del Ministero della pubblica istruzione il quale ha fatto ciò che poteva, ma non ha ancora saputo costringere il comune di Palermo a pagare il suo debito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini.

Lollini. È precisamente della questione tra alcune maestre ed il comune di Palermo, a cui ha accennato testè il collega Pinchia, che io intendo di intrattenere brevemente la Camera.

Si tratta, come la Camera sa, di questo: che fino dal 1895 alcune maestre sono state nominate dal comune di Palermo per insegnare nelle scuole maschili di grado inferiore.

Per disposizioni di legge, ed anche per disposizioni regolamentari proprie del municipio di Palermo, alle maestre, insegnanti nelle scuole maschili inferiori, avrebbe dovuto darsi uno stipendio di lire 1200, uguale

a quello che avrebbero percepito i maestri se fossero stati adibiti a quell'insegnamento. Invece lo stipendio che fu assegnato alle dette maestre fu di sole 900 lire, più 100 lire di gratificazione: in tutto 1000 lire.

Vi fu ricorso delle maestre al Consiglio provinciale scolastico che riconobbe il buon fondamento delle loro domande, e giudicò doversi assegnare la somma di lire 1200 annue alle reclamanti.

Il Ministero, contro quello che opponeva il comune di Palermo che non si acquietò alla deliberazione del Consiglio provinciale scolastico, riconobbe ugualmente essere dovuto lo stipendio di 1200 lire alle maestre. Vi fu ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato, e malauguratamente, per una erronea interpretazione, o, meglio, per una errata applicazione di legge, essendosi scambiato un caso per un altro, fu accolto il ricorso del comune di Palermo e fu revocato il provvedimento ministeriale.

In seguito le maestre ricorsero un'altra volta al Consiglio provinciale scolastico, il quale, applicando altre disposizioni di legge, ritenne doversi corrispondere loro lo stipendio di lire 1100 all'anno: attribui cioè alle insegnanti 100 lire annue in più di quanto percepivano, e fece quindi obbligo al municipio di Palermo di pagare la differenza dovuta dal 1895 in avanti.

Avrebbe dovuto senz'altro farsi luogo al pagamento di questi arretrati senza diritto a sospensione, perchè la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'affermare che i reclami contro i provvedimenti delle autorità amministrative non ne sospendono l'esecuzione.

Le maestre, visto che il municipio indugiava a pagare, per conto proprio fecero istanza al prefetto affinché volesse emettere i mandati coattivi a loro favore.

Questi però non ne fecero nulla: ed intanto, dopo ben sette mesi, quando erano già decorsi i termini utili per interporre ricorso al Ministero, il Comune ricorse contro il deliberato del Consiglio provinciale scolastico. Avrebbe potuto il Ministero limitarsi a dichiarare inammissibile, per decorrenza dei termini, il ricorso del municipio di Palermo: ma per una ragione di moralità volle anche interloquire in merito. Riconobbe che alle maestre era dovuto lo stipendio di 1,100 lire,